

ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI

cosa è:

è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

a cosa serve:

l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati, in occasione di consultazioni elettorali, scrutatori presso un seggio elettorale .

requisiti di iscrizione:

occorre essere elettori del Comune di Santa Giustina e aver assolto agli obblighi scolastici; sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

quando presentare la domanda:

ogni anno dal 1 ottobre al 30 novembre.

dove presentare la domanda:

la domanda debitamente compilata e sottoscritta può essere

- presentata presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Santa Giustina, P.zza Maggiore, 1 - tel. 0437/857448
- inviata per fax al numero 0437 888968
- scansionata e inviata per mail all'indirizzo :

comune.santagiustina.bl@pecveneto.it

quanto dura:

fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure venga cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale;

la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

quando viene effettuata la nomina:

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso nell'Albo Pretorio del Comune, procede:

- a) alla **nomina**, tra gli iscritti all'Albo, degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei n. 6 uffici elettorali di sezione;

b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto Albo per sostituire gli scrutatori rinunciatari.

Il numero di scrutatori previsto per ogni singolo seggio è di 4, tale numero viene ridotto a 3 per le consultazioni referendarie.

riferimenti legislativi:

- L. 30 aprile 1999, n.120.
- L. 21 marzo 1990, n. 53.
- L. 30 aprile 1999, n. 120 recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
- L. 8 marzo 1989, n 95 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale";
- T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati".